



COMUNE DI CAMPODORO

Via Municipio, 2
Tel. 049 9065011 – 049 9065380
C.F. 80008930283
e-mail segreteria@comune.campodoro.pd.it

35010 - CAMPODORO (Padova)
Fax 049 9065578
P.I.: 01777740281

Istituzione dell'Albo delle associazioni

Art. 1

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui all'art. 42 dello Statuto Comunale, l'albo delle Associazioni.
2. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni:
 - a) cultura ed educazione permanente,
 - b) sport, tempo libero
 - c) servizi sociali e sanità
 - d) altri.

Art. 2

1. Le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere presentate al Sindaco, indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.
2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento della Associazione.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione, pena l'esclusione dall'Albo.

4. L'accertamento del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale relativo all'anno precedente è effettuato in sede di concessione del contributo.

Art. 3

1. L'iscrizione all'albo ha validità ai seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
 - b) titolo alla eventuale concessione di contributi ordinari e straordinari
 - c) titolo alla stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento delle attività.
2. In assenza di iscrizione, la eventuale concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

Art. 4

1. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda copia dello Statuto e dell'atto costitutivo atti all'individuazione degli organismi sociali.
2. Sono considerate già iscritte all'Albo le Associazioni con sede in Campodoro operanti da più di cinque anni e con le quali sono già in essere convenzioni con il Comune e/o sono sostenute da contributi del Comune stesso, alle quali sarà richiesta l'eventuale integrazione di documentazione.
3. L'eventuale mancata iscrizione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Associazione entro 30 (trenta) giorni.
4. Contro detto diniego può essere proposto ricorso alla Giunta Comunale, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5

1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni aventi la sede, od istituita sezione staccata, della loro attività nel Comune di Campodoro e siano costituiti, secondo principi di corretta

amministrazione e trasparenza, da un congruo numero di soci.

Art. 6

1. L'albo è pubblico ed è aggiornato ogni 6 mesi.
2. L'iscrizione è riservata solo alle Associazioni aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;
 - b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.
3. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Giunta comunale.
4. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.
5. Il responsabile dell'Albo e del suo aggiornamento è _____ sotto il coordinamento del Segretario Generale che designa anche il responsabile ai fini dell'art. 22 della legge 412 del 30.12.1991.

11